

NUOVI CONTROLLI SULL'UTILIZZO "ANOMALO" DEL CONTANTE

Con l'entrata in vigore delle modifiche apportate dal D.Lgs. 90/2017 alla normativa anti-riciclaggio, dal **02/09/2019** la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate hanno avviato nuovi controlli in merito dalle movimentazioni di denaro contante; nello specifico, le verifiche da parte del Fisco scatteranno per **ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore ad Euro 10.000** eseguita nel corso del **mezzo solare**, a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzate con **più operazioni singolarmente pari o superiori ad Euro 1.000**.

Tali dati dovranno **obbligatoriamente essere comunicati, con cadenza mensile**, da parte di **Banche, Poste ed Istituti di moneta elettronica** all'Unità di Informazione Finanziaria (istituita presso la Banca d'Italia con D.Lgs. n. 231/2007). La prima **"comunicazione oggettiva"** (questo il nome del nuovo adempimento) dovrà quindi essere inviata all'UIF **entro la data del 15/09/2019**, e riguarderà i dati riferiti ai mesi di **aprile, maggio, giugno e luglio 2019**.

Occorre precisare che le **comunicazioni oggettive non comporteranno l'automatica segnalazione di operazione sospetta**, ma saranno utilizzate dalla Guardia di Finanza per ottenere informazioni aggiuntive relativamente ai soggetti che effettuano notevoli movimentazioni di contante, in quanto strumento non rintracciabile, le quali saranno archiviate nella **"Super Anagrafe"**, condivisa con l'Agenzia delle Entrate, ed utilizzate per effettuare le analisi del rischio volte ad intercettare i possibili casi di **evasione fiscale**.

Le operazioni oggetto di comunicazione oggettiva dovranno essere individuate considerando **tutte le movimentazioni di denaro effettuate dal medesimo soggetto, in qualità di cliente o di "esecutore"**, fermo restando il superamento degli importi summenzionati. Gli istituti obbligati comunicheranno all'UIF una serie di informazioni, relativamente ai **dati identificativi della comunicazione ed agli elementi informativi su operazioni, soggetti e rapporti**, e in particolare: la data, l'importo e la causale dell'operazione; la filiale o il punto operativo in cui è stata disposta; il numero del rapporto continuativo movimentato, oltre ai dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo.

Alcuni chiarimenti in merito alle modalità di calcolo dell'importo di Euro 10.000 sono stati forniti nelle FAQ pubblicate all'Unità di Informazione Finanziaria e aggiornate alla data del 30/08/2019 (per ulteriori approfondimenti si invita a consultare il seguente link https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/comunicazioni-oggettive/FAQ_Oggettive.pdf), di cui si riportano alcune casistiche degne di attenzione:

- Gli importi devono essere troncati all'unità di Euro prima di effettuare il calcolo dell'importo complessivo: ad esempio, nel caso in cui un soggetto esegua due operazioni di versamento contante rispettivamente di Euro 7.000,50 ed Euro 2.999,70, la comunicazione oggettiva non dovrà essere inviata in quanto nel computo dell'importo complessivo devono essere sommati i due importi troncati (7.000 e 2.999), i quali restituiscono un totale al di sotto della soglia indicata;
- Gli importi da sommare sono solo quelli in contanti; ad esempio, un'operazione di prelevamento da conto corrente per 1.500 Euro totali con contestuale versamento di 1.000 Euro su libretto di deposito a risparmio ("contante virtuale") e prelevamento di 500 Euro in contanti ("contante reale") non deve essere considerata ai fini del calcolo del superamento della soglia in quanto la parte in contanti reale è inferiore ai 1.000 Euro;
- Nel caso di movimentazioni in contanti su diversi conti correnti dello stesso intestatario, gli importi dovranno essere sommati a prescindere dal segno monetario (non è ammessa la compensazione tra operazioni di segno opposto). Ad esempio, se un cliente è intestatario di due rapporti (A e B) presso il medesimo istituto bancario ed effettua, nello stesso mese solare, un prelevamento di contanti di 6.000 Euro dal conto A e un versamento di contanti di 6.000 Euro sul conto B, dovranno essere segnalate entrambe le operazioni in quanto l'importo complessivo in contanti supera la soglia di 10.000 euro;
- Se una persona fisica effettua nel corso del mese solare diverse operazioni con riferimento a ruoli diversi, occorre sommare gli importi di tutte le operazioni relative alla persona fisica in esame, anche qualora esso sia coinvolto con ruoli diversi (come "esecutore" e come cliente in distinte operazioni).

Per ulteriori informazioni: SERVIZIO FISCALE
Tel. 059-894811 – c.zamparelli@confapiemilia.it

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

